

Oratori estivi, le regole per i contributi

Il sostegno pubblico alle attività delle parrocchie e i confini del Terzo Settore

L'estate è ormai alle porte e nelle parrocchie (come in molti istituti religiosi, soprattutto quelli che hanno il carisma dell'educazione e della formazione dei più piccoli) fervono i preparativi per gestire al meglio le attività estive rivolte ai ragazzi.

Le attività estive per i ragazzi.

Nelle varie latitudini e nel rispetto delle diverse tradizioni, i luoghi in cui si svolgono queste iniziative assumono nomi diversi: oratorio, ricreatorio, centro di aggregazione giovanile ed anche l'attività non ha una definizione univoca: si parla di oratorio estivo, grest, campi scuola... A prescindere dalle differenti denominazioni (di seguito useremo quella forse più comune di oratorio) si tratta di iniziative che hanno fondamentali tratti comuni: i destinatari, che sono i bambini e i ragazzi; gli spazi utilizzati, che sono le strutture parrocchiali o dell'istituto religioso; la tipologia delle iniziative, che intrecciano gioco e preghiera, svago e momenti formativi. Ciò che differenzia queste attività sono invece le modalità di gestione: la durata, che può andare da una settimana a quasi tutto il periodo estivo; la frequenza, che può essere quotidiana o di qualche giorno a settimana; l'orario giornaliero, che può essere di poche ore o andare dal mattino fino al tardo pomeriggio. Nelle realtà in cui queste iniziative sono più strutturate la mobilitazione prende il via già dal mese di aprile per pensare ed organizzare l'attività che di solito si svolge per almeno cinque settimane fra giugno e luglio: occorre innanzitutto individuare e formare i volontari e gli animatori, verificare gli ambienti. In ogni caso si tratta di attività che, se rivolte prevalentemente agli stessi ragazzi di cui la parrocchia (o l'istituto religioso) si prende cura durante il resto dell'anno attraverso le varie proposte e iniziative (dalla catechesi alla preparazione ai sacramenti, dall'animazione delle del gioco alle esperienze di impegno...), rientrano a pieno titolo tra le attività di "religione o culto", come individuate dalle norme concordatarie:

Non si tratta di attività appaltate dal Comune alle parrocchie (o, in generale agli enti ecclesiastici), né di attività soggette a particolari autorizzazioni pubbliche, come accade ad esempio per i centri di aggregazione giovanile o i centri diurni: non sono infatti richiesti specifici standards qualitativi e organizzativi, quali ad esempio la presenza obbligatoria di educatori professionali o il rispetto di specifici parametri relativi al rapporto numerico fra bambini frequentanti e animatori. L'oratorio estivo è un'attività parrocchiale (o comunque del diverso ente ecclesiastico che la gestisce), pertanto continuano a rimanere di sua esclusiva competenza: - la definizione dei criteri educativi volti a verificare le domande di iscrizione; - la raccolta delle iscrizioni con relative quote; - l'organizzazione delle attività e delle gite; - la scelta dei programmi; - la durata e gli orari; - la scelta degli educatori. Tra gli obiettivi dell'ente pubblico rientra senz'altro la realizzazione di servizi a sostegno dei ragazzi e della gioventù, per contrastare il disagio giovanile e garantire uno sviluppo armonico della personalità del giovane: tali obiettivi possono essere perseguiti con propri interventi e servizi specifici che si affiancano tuttavia a quelli promossi dal privato sociale.

La convenzione tra l'ente ecclesiastico e il comune. La collaborazione con il Comune si realizza generalmente attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione: è opportuno che le parrocchie contattino i competenti uffici della Diocesi di riferimento per verificare se la stessa sia da inquadrare fra gli atti di straordinaria amministrazione e necessiti dunque della previa autorizzazione canonica. In tale ipotesi, la parrocchia deve presentare idonea richiesta, allegando la bozza della convenzione non ancora deliberata dal Comune. Ricordiamo, per mero scrupolo, che le cd. "comunità pastorali" o altre forme di aggregazioni tra parrocchie nate in diverse diocesi negli ultimi anni non sono un soggetto di diritto, pertanto è la singola parrocchia, il singolo ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che deve accordarsi con l'ente locale: qualora il Comune intenda erogare il contributo ad un gruppo di parrocchie del territorio, tutti i legali rappresentanti devono sottoscrivere l'accordo, salva la possibilità di nominare una parrocchia capofila che gestisca il contributo e lo distribuisca anche alle altre parrocchie indicate nella convenzione, secondo specifici criteri già concordati tra le parti.

Le diverse forme di contributi pubblici. L'oratorio viene generalmente sostenuto dall'ente locale con l'erogazione di un contributo a fondo perso oppure attraverso l'offerta di servizi gratuiti o a prezzo calmierati (ad esempio l'utilizzo della mensa della scuola materna comunale, del pulmino del Comune, oppure l'ingresso a tariffa ridotta presso la piscina pubblica).

Il contributo erogato non è certamente finalizzato a ripianare eventuali perdite di bilancio: l'ente pubblico può correttamente chiedere una relazio-

tà di Interesse Generale, ma che, tuttavia, non è ammissibile per lo svolgimento delle attività tipiche di religione e culto ex art. 16, lett. a) della legge 222/1982, fra le quali rientra a pieno titolo l'oratorio. La Conferenza Episcopale italiana, in una recente nota, ha confermato tale orientamento precisando che: « le attività di educazione cristiana sono qualificate dalla normativa concordataria come attività di religione o di culto, riconoscendo così il loro specifico carattere religioso. Ordinariamente le attività di oratorio sono organizzate dagli enti ecclesiastici e sono qualificate come tali (catechesi; oratorio estivo; pellegrinaggi e attività residenziali). La qualifica di attività di religione o di culto svolta da un ente ecclesiastico comunque non impedisce di fruire di eventuali fondi pubblici », in virtù proprio di quanto previsto dalla più volte citata Legge n. 206/2003.

Nessuna disposizione della Riforma ha abrogato le norme in vigore relative alla possibilità di convenzionamento con gli enti ecclesiastici: ciò è stato ulteriormente confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 131/2020 inerente al tema dell'amministrazione condivisa. Con ciò va inteso un nuovo modello di amministrazione fondato sulla collaborazione fra amministrazione e cittadini, in modo tale che questi ultimi passino da amministrati a co-amministratori, cioè soggetti attivi che operano per risolvere problemi di interesse generale: ciascuno può condividere le proprie risorse e capacità, in vista di un obiettivo comune. Nell'ambito dell'amministrazione condivisa, la Corte non esclude la liceità di forme di coinvolgimento di enti diversi dagli ETS, con strumenti e modalità certamente differenti da quelli previsti dall'articolo 55 del Codice Terzo Settore: le forme di convenzionamento con gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti fino ad ora adottate rimangono pertanto perfettamente lecite, basandosi su norme differenti dal decreto citato, ma ancora in vigore. La nuova normativa, dunque, non impedisce all'ente pubblico di sostenere le attività estive delle nostre parrocchie, così come è sempre avvenuto. Chiarito il quadro normativo entro il quale operare, è auspicabile una proficua collaborazione tra gli enti ecclesiastici, e le parrocchie in particolare, e i Comuni, al fine di sostenere un'attività utile e preziosa per tante famiglie.

Maria Elisabetta Mapelli
Da Avvenire NON PROFIT del 28 Aprile 2026